

CALENDARIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA STAGIONE 2011-2012

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 - comma 2 - della L.157/92 e dell'art. 50 - comma 2 - L.R. 8/94 e successive modifiche i termini del calendario venatorio regionale vigente sono così modificati:

a1) anticipazione della stagione venatoria negli A.T.C.

dal 1 settembre 2011 al 18 settembre 2011 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, dalle **5,45** alle ore **13,00**, (ora legale) in tutto il territorio aperto alla caccia, con esclusione delle zone di Preparco (aree contigue) del Parco del Delta del Po e della fascia costiera compresa fra la Strada Statale 16 Adriatica (vecchio tracciato) (dal confine con la provincia di Forlì - Cesena fino a Ravenna)- Argine Sinistro Fiumi Uniti - Canale della Gabbia - Via Trieste - S.S. 309 Romea Nuova (da Ravenna al confine con la provincia di Ferrara) e il Mare Adriatico, alle seguenti specie:

- merlo (*Turdus merula*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

a2) limitazione orari e modalità di caccia negli A.T.C.:

fino alla domenica 2 ottobre 2011, nelle giornate di giovedì e domenica di ogni settimana, la caccia è consentita con le seguenti modalità:

- alla fauna migratoria, nell'ora prima del sorgere del sole, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo;
- dal sorgere del sole anche con l'uso di non più di due cani nelle seguenti forme ed orari:

negli ATC RA1 - RA2 -

- fino alle ore **13,00** da appostamento e/o vagante ad ogni tipo di fauna selvatica
- dalle ore **13,00** al **tramonto** esclusivamente da appostamento alla selvaggina migratoria;

nell'ATC RA3

- fino alle ore **13,00** da appostamento e/o vagante ad ogni tipo di fauna selvatica
- dalle ore **13,00** al **tramonto** esclusivamente da appostamento alla selvaggina migratoria, nel territorio a nord della via Emilia;

Nelle aree di rispetto istituite e tabellate dagli AA.TT.CC. l'attività venatoria si svolge a norma dei programmi di attività proposti dai comitati direttivi degli AA.TT.CC. medesimi, mentre l'addestramento e l'allenamento dei cani è comunque vietato.

a3) Specie cacciabili negli A.T.C., aree contigue comprese, fino al 4 dicembre 2011

- starna (*Perdix perdix*)
- pernice rossa (*Alectoris rufa*)
- lepre comune (*Lepus europaeus*)
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- fagiano (*Phasianus colchicus*);

a4) Specie cacciabili negli A.T.C. fino al 14 dicembre 2011

- merlo (*Turdus merula*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);

a5) Specie cacciabili negli A.T.C. fino al 14 gennaio 2012

- gazza (*Pica pica*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

Nelle zone di pre-parco (aree contigue) del Parco del Delta del Po nella fascia costiera di cui alla lett. a1) dove non è prevista la pre-apertura, la chiusura dell'esercizio venatorio alle specie di cui alla lett. a4) e a5) coincide con le date previste dal calendario venatorio regionale.

a6) Specie cacciabili in forma collettiva dal 2 novembre 2011 al 30 gennaio 2012

- cinghiale (*Sus scropha*);

a7) Addestramento dei cani da caccia

- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito con le modalità stabilite dal Calendario Regionale, nell'arco temporale giornaliero dalle ore 7 alle ore 19.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, per i cacciatori residenti in altra Provincia, è consentito nei medesimi tempi previsti dalla Provincia di residenza anagrafica.

a8) Armi e munizioni

- E' fatto divieto di utilizzo di fucile con canna ad anima rigata, nonché di uso e detenzione di munizioni a palla unica per fucile a canna liscia, che non siano previste dalle operazioni di caccia agli ungulati o alla volpe in squadre autorizzate.
- E' fatto divieto di uso e detenzione di cartucce a munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100" o similari).

a9) Caccia alla volpe

- Dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012, durante lo svolgimento delle caccie agli ungulati, fatta salva ogni altra prescrizione o modalità, è ammesso l'abbattimento della volpe.

a10) Nelle A.T.V.

l'esercizio venatorio al fagiano e al germano reale provenienti d'allevamento, può essere effettuato a far data dal **01.09.2011** al **30.01.2012**, per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al punto 5 del calendario regionale e senza limitazioni di forme di caccia, previa comunicazione della data di apertura alla Provincia.

PERIODI E LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA VAGANTE

dal **5 dicembre 2011** al **30 gennaio 2012** l'esercizio venatorio, anche in forma vagante e con l'eventuale uso di non più di due cani, da ferma o da cerca, è consentito esclusivamente nel litorale, nelle zone paludose; negli stagni (naturali ed artificiali); nei greti dei fiumi (torrenti compresi); nelle aree pinetate "Cervia" - "Classe" - "S. Vitale"; nelle aziende venatorie e lungo i seguenti corsi d'acqua:

Alfonsine: Scolo Tratturo, Canale Vela (Canalina), Canale Destra Reno, Fosso Vecchio;

Bagnacavallo: Fosso Vecchio;

Brisighella: Lamone, Marzeno, Senio, Sintria;

Casola Valsenio: Senio;

Castel Bolognese: Senio;

Cervia: Canale di allacciamento;

Conselice: Canale Zaniolo, Scolo Diversivo in valle, Fossatone Vecchio, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Destra Reno;

Cotignola: Fosso Vecchio;

Faenza: Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno;

Fusignano: Scolo Arginello;

Lugo: Canale Vela (Canalina), Scolo Tratturo, Scolo Arginello;

Massalombarda: Canale Zaniolo, Fosso Vecchio;

Ravenna: Bevano, Bevanella, Acquara, Canale Destra Reno, Via Cupa, Scolo Lama, Fosso Ghiaia, Via Cerba, Scolo Tratturo;

Riolo Terme: Senio;

Russi: Scolo Via Cupa;

S. Agata: Fosso Vecchio.

L'esercizio venatorio è altresì consentito anche in forma vagante con l'eventuale uso di non più di due cani fa ferma o da cerca, nella Zona a nord di Ravenna, così delimitata:

Nord Argine sinistro Fiume Lamone (dal ponte della S.S. Romea) fino allo scolo Pisciatello: per questo verso Nord fino al Canale Destra Reno; Canale Destra Reno fino al mare;

Est Mare Adriatico;

Sud Via Canale Molinetto (da Ravenna a Punta Marina);

Ovest S.S. Romea fino al Fiume Lamone;

La caccia vagante può essere esercitata entro i 25 metri dalla battigia dei corsi d'acqua e delle zone umide sopra indicate, nonchè entro 50 metri dalla battigia del fiume Lamone, dei torrenti Marzeno, Senio e Sintria, purchè entro gli argini golenali, e del Fiume Reno.

Dal **5 dicembre 2011** al **31 dicembre 2011**, è consentita la caccia in forma vagante - da praticarsi obbligatoriamente con il cane da ferma e da cerca - alla beccaccia su tutto il territorio a Sud della Via Emilia.

Dal **5 dicembre 2011** al **30 gennaio 2012** l'esercizio venatorio è consentito in forma vagante con l'uso del cane da tana e da seguita per la caccia alla volpe limitatamente a squadre nominativamente autorizzate dalla Provincia.

MISURE DI SALVAGUARDIA DEI TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE

ART. 1 - *Categorie di terreni considerati in attualità di coltivazione con divieto di caccia vagante:*

I	Frutteti specializzati con o senza frutto pendente;
II	Vigneti e uliveti specializzati fino alla data del raccolto;
III	vigneti e uliveti specializzati con impianti irrigui fissi;
IV	impianti di frutteti e vigneti in allevamento fino al 3° anno;
V	impianti di actinidia;
VI	vivai, colture orticole, floreali anche a pieno campo;
VII	terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
VIII	colture erbacee cerealicole da seme fino al raccolto (soia, sorgo, girasole, medica da seme, mais da granella, grano, orzo)
IX	colture a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche, con esclusione di quelle site all'interno delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie realizzate senza il contributo pubblico e quelle realizzate in A.T.C. senza vincoli di protezione.

ART. 2 - *Modalità per l'esercizio di caccia nei terreni in attualità di coltivazione.*

- Nei terreni in attualità di coltivazione di cui sopra, è consentito esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo, previo il consenso scritto del proprietario o conduttore, nonché la caccia di selezione agli ungulati.

- La caccia in forma vagante è consentita, anche con l'ausiliare, lungo le carraie e le capezzagne attigue ai frutteti, a raccolto compiuto, ove non esistono tabelle di divieto di accesso o di caccia.

- Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto e nei terreni seminati a grano, orzo, ed altri cereali, nel periodo autunnale, è ammesso l'accesso dell'ausiliare.

ART. 3 - *Norme di rinvio*

Per quanto non espressamente richiamato dal presente calendario, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Il Dirigente del Settore
Antonio Venturi

Il Presidente
Francesco Giangrandi

Ravenna 11/5/2011